



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**
Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 20/11/2007
Prot. 25 / 1 / 0015356

INPS	
Prot. n. <u>M.01.</u>	FIAS
Date <u>21.11.07</u>	

all' **INPS**
Direzione centrale Entrate Contributive
Fax 0659054549

all' **INAIL**
Direzione Centrale Rischi
Fax 0654873800

alla **Associazione Nazionale Costruttori Edili
(ANCE)**
fax 0684567550

alla **Feneal - UIL**
fax 068547423

alla **Filca - CISL**
fax 064870634

alla **Fillea - CGIL**
fax 0644235849

Oggetto: procedura informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – indicazione sui contenuti della richiesta e contenuti del documento.

Dall'analisi dei dati riferiti al rilascio dei DURC nell'ambito dei lavori edili emerge un dato significativo, ancorché anomalo, in base al quale oltre il 50% dei certificati per i lavori edili vengono rilasciati dagli Istituti e non dalle Casse edili sulla base della dichiarazione dell'impresa di applicare "altro" contratto collettivo nazionale di lavoro rispetto a quello del settore delle costruzioni.

L'approfondimento di tali fattispecie ha portato a verificare che l'indicazione relativa alla applicazione di un CCNL diverso da quello edile non si riferisce alle sole imprese non inquadrato nel settore dell'edilizia ma anche alle imprese edili che applicano solo parzialmente il CCNL di tale settore, senza provvedere fra l'altro alla iscrizione presso le Casse edili.

Tale modalità operativa non può considerarsi in linea con le previsioni di legge che, a diversi fini, prevedono l'applicazione del contratto collettivo nella sua parte economico e normativa, nell'ambito della quale rientrano gli obblighi di versamento alle Casse edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa.

Più specificatamente va ricordato che:

- l'impresa che opera negli appalti pubblici è tenuta ad *"osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni"* (art. 118, D.Lgs. n. 163/2006);


- l'impresa che opera nell'ambito del mercato privato è tenuta al rispetto del contratto collettivo di lavoro (art. 3, comma 8 lett. b), D.Lgs. n. 494/96) e quindi alla iscrizione alla Cassa edile;

- l'impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normativi previsti dalla legislazione vigente in base al comma 1175 della legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006).

Al fine di ovviare a questa forma di elusione degli obblighi in materia di contribuzione nei confronti delle Casse edili, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni agli Istituti nonché al Comitato della bilateralità affinché valutino l'opportunità di apportare le opportune modifiche alla procedura informatica di rilascio del Documento secondo quanto segue:

- a) nel modulo di richiesta per il rilascio del documento va "necessariamente" riportata l'espressa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa richiedente;
- b) le imprese che applicano il contratto dell'edilizia devono indicare gli estremi della iscrizione alla Cassa edile a pena di improcedibilità della richiesta;
- c) il documento unico di regolarità contributiva deve "necessariamente" contenere l'indicazione in ordine al CCNL applicato dall'impresa e, per le imprese che applicano il contratto dell'edilizia, devono essere altresì indicati gli estremi di iscrizione alla Cassa edile.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Notaro)



PP

DP